



AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI SANTA RUFINA

Codice fiscale e partita IVA 00734010572 – c. c. postale 15109028

Piazza Pietro Nenni - 02010 SANTA RUFINA DI CITTADUCALE (RIETI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 13 del 25/11/2019

OGGETTO: Regolamento transito ed accesso alle strade di montagna. Deliberazione consiliare n. 18 del 31/10/2012, deliberazione consiliare n. 16 del 24/10/2017 e deliberazione consiliare n. 14 del 20/06/2018 Integrazione..

=====

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di novembre alle ore 19.00 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, convocato dal Presidente con lettera prot. n 42 del 19/11/2019 i cui avvisi sono stati recapitati nei modi e termini di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

FALCONE	Stefano	Presidente	presente
COLANTONI	Cristian	Consigliere	assente
FABRIZI	Andrea	Consigliere	assente
CICCONETTI	Angelo	Consigliere	presente
MINICHETTI	Carlo	Consigliere	presente
VULPIANI	Giovanni	Consigliere	assente
CRUCIANI	Sandro	Consigliere	presente

Presiede la seduta il Presidente FALCONE Stefano.

Partecipa il Segretario Dott. Domenico FEDERICO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente FALCONE Stefano ricorda che il consiglio in merito ha adottato la deliberazione n. 18 del 31/10/2012

Successivamente, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16 del 24/10/2017 fu stabilito di effettuare degli approfondimenti nel senso di *“dare una regolamentazione, garantendo la circolazione a favore degli utenti di Santa Rufina, con restrizioni da applicare, con riferimento agli altri utenti, per la tutela viaria e nel rispetto del codice della strada. La situazione va approfondita con riferimento alla natura della strada nell’ambito del piano catastale stradale del Comune di Cittaducale anche valutando l’ipotesi di rilascio di permessi di transitabilità che per sottoporre il tutto all’approvazione consiliare in una successiva seduta.*

Con deliberazione n. 14 del 20/06/2018 il consiglio di amministrazione ha confermato il contenuto regolamentare inizialmente approvato con deliberazione n. 18 del 2012 facendo presente che i provvedimenti relativi alla circolazione sulle strade di montagna vanno predisposti dall’Ente e vanno comunicati al Comune di Cittaducale il quale, nell’ambito del proprio ordinamento, adotterà i conseguenti provvedimenti di sua competenza tenuto conto della natura delle strade interessate.

Di recente alcuni cittadini hanno richiesto che i cacciatori non residenti a S. Rufina che si aggregano ad una squadra locale, vengano forniti di permesso speciale temporaneo per accedere alla zona di montagna con i loro mezzi.

Propone quindi di inserire nel regolamento la norma secondo cui l’accesso con gli automezzi è consentito “ai cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale e segnati sul registro di battuta” nonché “ai cacciatori sele - controllori per il periodo consentito”.

Dichiara aperto il dibattito.

Intervengono nella discussione tutti i consiglieri che manifestano la loro adesione alla proposta di cui sopra.

A conclusione del dibattito il presidente pone in votazione l’argomento

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente

VISTA la vigente normativa in materia di viabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario dell' ente ai sensi dell’art. 49 del T. U. E. L.

VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. legvo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di integrare il vigente regolamento per l'accesso alle strade di montagna, aggiungendo alla lettera c) dopo le parole “ a tutti i cacciatori, raccoglitori di frutti di bosco della frazione Santa Rufina per i soli periodi ed ore di esercizio” nonché “ai cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale e segnati sul registro di battuta” ed “ai cacciatori sele- controllori per il periodo consentito”

2) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del vigente Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.)

=====

ALLEGATO:

REGOLAMENTO ACCESSO STRADE DI MONTAGNA

Aggiornato alla data del 25 novembre 2019

PREMESSE:

Allo scopo di evitare che le strade montane di pertinenza di questo Ente siano percorse con automezzi da persone non aventi diritto all' esercizio del Diritto d' Uso Civico nel demanio di questo Ente .

IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che il territorio dell' A.S.B.C. di Santa Rufina è prevalentemente montano, è confinante, oltre che con il restante territorio del comune di Cittaducale, di cui è parte integrante, anche il comune di Rieti -fraz. di Vazia ed il Comune di Castel Sant' Angelo; che lo stesso territorio è gravato da uso civico ed è percorso da strade montane di competenza di questa Amministrazione e strade montane Comunali ;

VISTA la legge n. 766 del 16-06-1927 ed il regolamento di attuazione in materia di usi civici

VISTO il vigente regolamento di polizia rurale adottato con deliberazioni del C.A. n. 12 del 3- 11-1998 -aggiornato con deliberazione. n. 09 del 2-09-2006- esecutive- contenente la normativa e le sanzioni per la salvaguardia del patrimonio ambientale e strutture pertinenti al demanio gravato da uso civico, nonché regolante i diritti degli aventi diritto ad esercitare l' uso civico sulle terre pubbliche e private gravate da uso civico ;

VISTE le vigenti disposizioni per la tutela di zone di particolare interesse ambientale ;

VISTA La legge Regionale n. 13 del 6-03-1982 recante disposizioni urgenti per l' applicazione nella Regione Lazio delle norme in materia di protezione delle bellezze naturali

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19-12-1995- « Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, per gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo

VISTA la L.R. n.04 del 20-01-1999 Adozione delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al R.D.L. n. 3267 del 30-12-1923 la cui prescrizioni, ai sensi degli artt. 1 e 2, sono valide per tutto il territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico ;

DATO ATTO che il territorio montano risulta aggredito da presenze di persone che con auto e mezzi provenienti anche da fuori regione , riducono la sicurezza dei luoghi, limitando ed intralciando il diritto di uso civico, con danni accertati ai beni, al patrimonio, alla fauna e alle specie arboree ;

RITENUTO allo stato attuale dover adottare per un periodo sperimentale la misura cautelativa della limitazione dell' uso delle strade di montagna pertinenti a questo Ente con mezzi a motore non utilizzabili per le coltivazioni agricole e nel contempo garantire l' accesso ai soli mezzi a motore se autorizzati per raggiungere Casale D' Antoni, i rifugi e per adempimenti d' istituto ;

VISTO il D. LGS- n, 285/1992 Nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. b) e n. 7 comma 1 del D.L.n. 121 del 20-06-2002 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale convertito in legge con modifiche n. 168/2002

APPROVA

1. la regolamentazione del transito ed accesso alle strade montane di pertinenza di questo Ente con la pubblicazione di apposita ordinanza facente riferimento ai motivi di ordine e sicurezza pubblica da assicurare con la conseguente apposizione della segnaletica relativa al divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore non autorizzati :

= Divieto di transito 8 figura . 46 c.s. = Salita rapida 10% fig. 16
= Animali domestici vaganti fig. 24 = Divieto di sosta fig. 74
= Strada deformata fig. 1 = Strada sdruciolevole fig. 22

2. di rendere il presente provvedimento pubblico a mezzo di ordinanza adottata secondo la normativa del piano catastale stradale comunale vigente nel territorio di Cittaducale, che entrerà in vigore dopo 10 giorni dall' istallazione della segnaletica stradale ai sensi dell' art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 285/ 1992;

3. di consentire in deroga alla citata ordinanza l' accesso permanente con mezzi idonei alle caratteristiche strutturali delle strade montane e senza contrassegno :
a) a tutte le Forze dell' Ordine, di Soccorso, di Protezione civile, della Comunità Montana, del CAI, e dei Campi scuola Scouts ;

b)a tutti gli aventi diritto di uso civico residenti nella Frazione di Santa Rufina compresi componenti del nucleo familiare ed affini di primo grado o affittuari degli stessi proprietari, o proprietari di case di civile abitazione;

c)a tutti i cacciatori , raccoglitori di frutti di bosco della Frazione di Santa Rufina per i soli periodi ed ore di esercizio, **nonché ai cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale e segnati sul registro di battuta ed ai cacciatori sele - controllori per il periodo consentito".**

d) ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, agli addetti ai lavori di manutenzione dei beni immobili o mobili, ai motocicli fuori strada ed alle persone partecipanti a feste tradizionali o autorizzate e per il tempo necessario ad attività documentali, per motivi di studio, di ricerca e di lavoro patrocinati anche da questo Ente .

=====

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(FALCONE Stefano)

IL SEGRETARIO

(FEDERICO Domenico)

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267

IL SEGRETARIO

(D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data (registro n.) e rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

(D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267

IL SEGRETARIO

(D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ (per la durata di 15 giorni consecutivi)

IL SEGRETARIO

Letto e sottoscritto.

I L PRESIDENTE

(f.to FALCONE Stefano)

IL SEGRETARIO

(f.to FEDERICO Domenico)

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267

IL SEGRETARIO

(f.to D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data (registro n.) e rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

.....
(f.to D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267

IL SEGRETARIO

.....
(f.to D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente ATTESTA che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

.....
(D. FEDERICO)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal al (per la durata di 15 giorni consecutivi)

I L SEGRETARIO

D. FEDERICO